

Art.16 - Maggiorazione del premio individuale

In attuazione dell'art. 69, commi 2 e 3, del CCNL 2018 per la quantificazione e la distribuzione del premio individuale, vengono definite le seguenti disposizioni:

- 1- viene calcolato il valore medio pro-capite di produttività individuale teoricamente assegnabile a ciascun dipendente
- 2- viene calcolata e accantonata una percentuale, pari o superiore al 30% del valore medio pro capite, definita di anno in anno con l'accordo economico annuale, da destinarsi a premio individuale;
- 3- tale importo viene assegnato al numero di dipendenti definito con la contrattazione economica annuale, purché gli stessi abbiano ottenuto una valutazione pari o superiore al 90% del totale conseguibile ed in numero massimo pari al 20% dei dipendenti;
- 4- l'attribuzione deve avvenire ad almeno una unità;
- 5- in presenza di pari merito, la quota viene suddivisa tra gli aventi diritto.